



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DANNI AGLI AUTOBUS CAUSATI DAI
CONDUCENTI**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 9 (nove) del mese di novembre, alle ore 09:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE

In forza dell'art.38 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31, l'Azienda può chiedere il risarcimento danni ai dipendenti che per negligenza li abbiano causati.

Per danni superiori ad un certo ammontare, il Regolamento in questione prevede vi debba essere il consenso dell'autorità di vigilanza, attualmente la Regione, che stabilisce anche la misura del risarcimento.

Storicamente tale quantificazione, al di là di casi isolati, è avvenuta solo per i danni causati agli autobus dai conducenti di linea.

La normativa regionale vigente, L.R. n° 13/99, ha elevato da £ 500'000 a £ 2'000'000 il limite oltre il quale necessita tale consenso ed ha altresì delegato al dirigente del settore trasporti di stabilire i criteri per la quantificazione del risarcimento, delega esercitata con deliberazione dirigenziale n° 103 del 08/06/1999 che, ancora una volta, riguarda esclusivamente i danni causati agli autobus dai conducenti.

La suddetta deliberazione prevede l'applicazione al danno stimato di una serie di coefficienti riduttivi che tengono: del rischio d'impresa (-25%), dei precedenti del conducente, delle condizioni del veicolo e climatiche.

Fino all'aprile 1999, il personale AMAT con mansioni di conducente era garantito da tale rischio attraverso una polizza collettiva stipulata con la Compagnia Assicuratrice MEIE.

A seguito della disdetta da parte della Compagnia il rischio è oggi a carico del singolo, sicché le OO.SS. e l'Azienda stanno ricercando una soluzione.

Attualmente le ipotesi possibili sono due: a) la costituzione di un fondo di solidarietà aziendale che ripartisca su tutti i conducenti il rimborso dei danni; b) la stipula di una nuova polizza assicurativa.

La seconda soluzione, più conveniente, non ha avuto ad oggi successo in quanto nessuna Compagnia si è mostrata disponibile ad assumersi il rischio, in particolare per i sinistri fino a £ 2'000'000 in quanto non c'è franchigia e non sono applicabili i criteri riduttivi regionali.

Tenuto conto della discontinuità che si determinava in coincidenza del limite di £ 2'000'000, in sede di discussione della proposta di costituzione del Fondo di solidarietà si era avanzata quindi l'idea di estendere ai sinistri sotto tale limite quantomeno il coefficiente riduttivo base per rischio d'impresa, riducendo cioè del 25% il danno risarcibile.

Con tale ipotesi la O.S. SINAI-CONFESAL, con nota del 23/08/1999, ha chiesto all'Azienda di formalizzare l'applicabilità di tale criterio essendo stata dimostrata da una Compagnia Assicuratrice la disponibilità ad assumersi il rischio.

Poiché l'Azienda ha interesse a che tale polizza venga stipulata, essendo difficile il recupero danni dai singoli, per ovvi motivi, e tenuto conto che la stima dei danni viene effettuata dal perito della Compagnia che copre l'Azienda per la RCA, il sottoscritto è del parere che tale criterio possa essere adottato.

Il criterio sarà valido anche nell'ipotesi che, non perfezionandosi la polizza assicurativa, si debba procedere alla costituzione del fondo di solidarietà aziendale.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- udito il direttore generale;
 - ritenuta condivisibile la proposta;
 - visto il bilancio preventivo 1999;
 - visto lo Statuto aziendale;
 - visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
 - con il voto consultivo favorevole del direttore generale;
- Unanimemente

DELIBERA

- di adottare quale criterio per la quantificazione del danno ai mezzi aziendali, di importo inferiore a £ 2'000'000, risarcibile dal personale di guida che causi un sinistro per colpa, quello dell'abbattimento del 25% per rischio d'impresa, analogamente a quanto stabilito dalla Regione Puglia per i danni superiori a £ 2'000'000

IL PRESIDENTE

(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

(Semeraro Raffaele)




Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 9 NOV. 1999

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. M.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 16/novembre/1999

Prot. n° : Dir/ 2364/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Mirale 17.11.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 9 novembre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 -
189 - 190 - 191 - 192.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dr. Francesco Lycibello*)